



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 715 DI DATA 30 Agosto 2022

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Ecoopera Soc. Coop. - impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in Rovereto (TN), fraz. Marco, loc. Lavini, via Pineta, 30. Modifica dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) rilasciata con determinazione n. 709 di data 25 agosto 2022 per correzione errore materiale.

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LMO

p. Il Dirigente del Settore
ing. Federico Conci

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la propria determinazione n. 709 di data 25 agosto 2022 con la quale è stata modificata, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) rilasciata con propria determinazione n. 387 di data 25 maggio 2022, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., e per gli effetti dell'art. 6, comma 11, dello stesso d.P.P., alla ditta Ecoopera Soc. Coop., con sede legale in Trento, fraz. Gardolo, loc. Sponda Trentina, 18 (di seguito *Ditta*), relativa ad un impianto sito in Rovereto (TN), fraz. Marco, località Lavini, via Pineta, 30, all'interno dell'area della locale discarica per rifiuti non pericolosi, ora esaurita, per la gestione dei rifiuti non pericolosi urbani e speciali originariamente destinati allo smaltimento nella stessa discarica nonché quale piattaforma a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense, con una potenzialità operativa massima autorizzata di 57.000 t/anno e per un volume massimo istantaneo complessivo di stoccaggio di 6.000 m³;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT "*comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3*";

considerato che il suddetto provvedimento di AUT ha compreso i seguenti provvedimenti:

- a) autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito *T.U.L.P.*) e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;

considerato che a seguito di un controllo interno è stato verificato che, per mero errore materiale di stesura del testo, nell'Allegato 2 *Rifiuti* alla suddetta AUT, ed in particolare nel punto 1. delle *Prescrizioni generali*, non è stata riportata la specifica autorizzazione richiesta dalla Ditta durante l'istruttoria con nota pervenuta in data 23 agosto 2022 (ns. prot. n. 582526 di data 24 agosto 2022), peraltro citata in premessa al provvedimento, di integrare la domanda originaria presentata in data 1 agosto 2022 (ns. prot. n. 538517) al fine di autorizzare sull'area "E" come individuata nell'elaborato "*Modifica AUT – Planimetria delle aree autorizzate alla gestione rifiuti e delle emissioni in atmosfera di competenza di Ecoopera*" datato luglio 2022 (ns. prot. n. 538517 di data 1 agosto 2022) allegato all'AUT (Allegato 4), anche lo stoccaggio (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15) dei rifiuti urbani ingombranti tal quali (codice CER 20.03.07);

considerato peraltro che il suddetto elaborato presentato in allegato alla domanda originaria del 1 agosto 2022 (ns. prot. n. 538517) non risultava conformato alla sopra richiamata richiesta integrativa presentata dalla Ditta in data 23 agosto 2022 (ns. prot. n. 582526 di data 24 agosto 2022), non essendovi riportata nella legenda l'indicazione relativa alla presenza nella suddetta area "E" dello stoccaggio (operazioni R13 e D15) dei rifiuti urbani ingombranti tal quali (codice CER 20.03.07);

riconosciuto che il refuso di cui al punto 1 delle *Prescrizioni generali* nell'Allegato 2 *Rifiuti* e il mancato tempestivo aggiornamento della Planimetria sono da imputarsi, come peraltro riportato in premessa alla determinazione n. 709 del 25 agosto 2022, anche all'urgenza di fronteggiare la situazione di criticità creatasi a livello provinciale nella gestione dei rifiuti urbani ingombranti conseguente all'episodio di incendio del 10 agosto 2022 che ha interessato la piattaforma per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo centralizzato di detti rifiuti presso la discarica di Ischia Podetti nel comune di Trento;

visto il nuovo elaborato "*Modifica AUT – Planimetria delle aree autorizzate alla gestione rifiuti e delle emissioni in atmosfera di competenza di Ecoopera*" datato luglio 2022 e pervenuto dalla Ditta in data 29 agosto 2022 (ns. prot. n. 593127) con riportata nella legenda la corretta indicazione relativa alla presenza nella suddetta area "E" dello stoccaggio (operazioni R13 e D15) dei rifiuti urbani ingombranti tal quali (codice CER 20.03.07);

ritenuto pertanto necessario provvedere alla riformulazione del predetto punto 1 delle *Prescrizioni generali* nell'Allegato 2 *Rifiuti* alla suddetta AUT, mediante l'inserimento nell'area "E" della possibilità di effettuare anche lo stoccaggio (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15) dei rifiuti urbani ingombranti tal quali (codice CER 20.03.07) e di sostituire l'Allegato 4, costituito dall'elaborato "*Modifica AUT – Planimetria delle aree autorizzate alla gestione rifiuti e delle emissioni in atmosfera di competenza di Ecoopera*" datato luglio 2022 (ns. prot. n. 538517 di data 1 agosto 2022), con l'elaborato "*Modifica AUT – Planimetria delle aree autorizzate alla gestione rifiuti e delle emissioni in atmosfera di competenza di Ecoopera*" datato luglio 2022 (ns. prot. n. 593127 di data 29 agosto 2022), allegato al presente provvedimento;

ritenuto doveroso riconoscere che il presente provvedimento è da intendersi efficace con decorrenza dalla data del provvedimento dell'AUT qui rettificato (determinazione n. 709 di data 24 agosto 2022);

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante "*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*";

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

visto l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato "*Autorizzazione unica territoriale*", ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale "*struttura competente*" per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2290 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 1° febbraio 2021;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT

d e t e r m i n a

- 1) di rettificare, per i motivi descritti in premessa e come di seguito specificato, la propria determinazione n. 709 di data 25 agosto 2022 con la quale è stata modificata, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) rilasciata con propria determinazione n. 387 di data 25 maggio 2022, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., e per gli effetti dell'art. 6, comma 11, dello stesso d.P.P., alla ditta Ecoopera Soc. Coop., con sede legale in Trento, fraz. Gardolo, loc. Sponda Trentina, 18, di cui legale rappresentante è il sig. Luca Laffi, l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) relativa ad un impianto sito in Rovereto (TN), fraz. Marco, località Lavini, via Pineta, 30, all'interno dell'area della locale discarica per rifiuti non pericolosi, ora esaurita, per la gestione dei rifiuti non pericolosi urbani e speciali originariamente destinati allo smaltimento nella stessa discarica nonché quale piattaforma a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense, con una

potenzialità operativa massima autorizzata di 57.000 t/anno e per un volume massimo istantaneo complessivo di stoccaggio di 6.000 m³:

a) il punto 1 delle *Prescrizioni generali* nell'Allegato 2 *Rifiuti* è sostituito dal seguente punto 1:

“1. L'organizzazione logistica delle attività autorizzate con il presente provvedimento è quella rappresentata provvisoriamente nell'elaborato “*Modifica AUT – Planimetria delle aree autorizzate alla gestione rifiuti e delle emissioni in atmosfera di competenza di Ecoopera*” datato luglio 2022 (ns. prot. n. 538517 di data 1 agosto 2022) allegato al presente provvedimento (All. 4) e così come meglio descritta:

area “A”: comparto dell'edificio principale, destinato allo stoccaggio (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) dei rifiuti speciali non pericolosi autorizzati originariamente per essere smaltiti nella locale discarica, per un quantitativo massimo di 500 t/anno, al fine di effettuare le analisi che attestino la loro conformità per il successivo smaltimento in altra discarica o per il loro avvio a impianti di recupero nonché allo stoccaggio dei rifiuti urbani ingombranti (codice CER 20.03.07);

area “B”: comparto dell'edificio principale, destinato a:

- stoccaggio (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) dei rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01), anche previa pressatura e imballaggio con filmatura, ed urbani ingombranti (codice CER 20.03.07);
- triturazione e vagliatura (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13 – D14) dei rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01);
- triturazione (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D14) dei rifiuti urbani ingombranti (codice CER 20.03.07);
- stoccaggio e triturazione (operazioni di recupero R13 – R12 e di smaltimento D15 – D14 – D13) dei rifiuti speciali non pericolosi autorizzati originariamente per essere smaltiti nella locale discarica;
- stoccaggio (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15) previa compattazione e imballaggio con filmatura dei rifiuti contraddistinti con codice CER 19.12.12 prodotti:
 - dal pretrattamento (triturazione con eventuale vagliatura ed eventuale biostabilizzazione) dei rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01);
 - dal pretrattamento (triturazione) dei rifiuti ingombranti (CER 20.03.07);
 - dal pretrattamento (triturazione) dei rifiuti speciali non pericolosi elencati alla tabella di cui al punto 4 in premessa al presente Allegato 2;

area “C”: comparto chiuso dell'edificio principale, destinato allo stoccaggio (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) dei rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense (codice CER 20.01.08) in container pieni o in fase di riempimento;

area “D”: area adiacente all'edificio principale, destinata allo stoccaggio (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) di tutti i rifiuti autorizzati nonché alla messa in riserva (operazione di recupero R13) dei rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense (codice CER 20.01.08), tutti in container chiusi e a tenuta stagna;

area “E”: piattaforma per la biostabilizzazione (operazione di smaltimento D14) della frazione sottovaglio (codice CER 19.12.12) dei rifiuti urbani non differenziati ovvero, in alternativa, allo stoccaggio (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15) dei rifiuti urbani ingombranti tal quali (CER 20.03.07) e, previa compattazione e imballaggio con filmatura:

- dei rifiuti contraddistinti con codice CER 19.12.12 prodotti:
 - dal pretrattamento (triturazione con eventuale vagliatura ed eventuale biostabilizzazione) dei rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01);











- dal pretrattamento (triturazione) dei rifiuti ingombranti (CER 20.03.07);
- dal pretrattamento (triturazione) dei rifiuti speciali non pericolosi elencati alla tabella di cui al punto 4 in premessa al presente Allegato 2;
- dei rifiuti urbani non differenziati tal quali (CER 20.03.01);

area “F”: locale destinato alle operazioni di contro e analisi dei rifiuti in ingresso”;

- b) l’Allegato 4, costituito dall’elaborato “*Modifica AUT – Planimetria delle aree autorizzate alla gestione rifiuti e delle emissioni in atmosfera di Ecoopera*” datato luglio 2022 (ns. prot. n. 538517 di data 1 agosto 2022), è sostituito dall’elaborato “*Modifica AUT – Planimetria delle aree autorizzate alla gestione rifiuti e delle emissioni in atmosfera di competenza di Ecoopera*” datato luglio 2022 (ns. prot. n. 593127 di data 29 agosto 2022) e allegato al presente provvedimento;
- 2) di riconoscere che quanto stabilito al precedente punto 1) è da intendersi efficace con decorrenza dalla data del provvedimento di AUT qui rettificato (propria determinazione n. 709 di data 25 agosto 2022), del quale sono confermate tutte le altre prescrizioni e raccomandazioni;
 - 3) di rammentare che l’AUT è valida fino al **3 luglio 2034; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**
 - 4) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Ecoopera Soc. Coop., al Comune di Rovereto (TN) territorialmente competente e, per conoscenza, alla Comunità della Vallagarina, all’U.O. Igiene e sanità pubblica dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, al Servizio Gestione degli impianti dell’ADEP, al Servizio Opere ambientali dell’Agenzia provinciale per le opere pubbliche e al Servizio Antincendi e protezione civile;
 - 5) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’atto o da quando l’interessato ne ha avuto piena conoscenza;
 - 6) di avvertire altresì, ai sensi dell’art. 46 del T.U.L.P., che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.



LEGENDA:

-  AREE AUTORIZZATE ALLA GESTIONE RIFIUTI PER ECOOPERA
-  **A** STOCCAGGIO, SELEZIONE E CERNITA CER 200307 E RIFIUTI SPECIALI IN INGRESSO/AREA ADIBITA AD ANALISI
-  **B** STOCCAGGIO, TRITURAZIONE E VAGLIATURA CER 200301
STOCCAGGIO, TRITURAZIONE CER 200307 E RIFIUTI SPECIALI
COMPATTAZIONE E IMBALLAGGIO CER 191212 E CER 200301
STOCCAGGIO BALLE CER 191212 E CER 200301
-  **C** TRAVASO CER 200108
-  **D** STOCCAGGIO CASSONI
-  **E** BIOSTABILIZZAZIONE
COMPATTAZIONE E IMBALLAGGIO CER 191212 E CER 200301
STOCCAGGIO BALLE CER 191212 E CER 200301 E STOCCAGGIO CER 200307 TAL QUALE
-  **F** STOCCAGGIO BOX PER CONTRO-ANALISI
-  **D1** EMISSIONE DIFFUSA: TRITURAZIONE E VAGLIATURA CER 200301
TRITURAZIONE CER 200307 E RIFIUTI SPECIALI
-  **D2** BIOSTABILIZZAZIONE SOTTOVAGLIO
-  **E1** EMISSIONE CONVOGLIATA: BIOFILTRO PER AREA **C** DI TRAVASO CER 200108

COMUNE DI ROVERETO

PROVINCIA DI TRENTO

SITO:

ECOOPERA Soc. Coop.

Sede operativa

Fraz. Marco, loc. Lavini, via Pineta 30

38068 Rovereto (TN)



TITOLO:

Modifica AUT - planimetria delle aree autorizzate alla gestione rifiuti e delle emissioni in atmosfera di competenza di Ecoopera

Data:

luglio 2022